

COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 30/10/2019

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F -ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
----------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18.15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla **SECONDA** convocazione in Sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1. NIGRO	Pietro	Sindaco	SI
2. PARROTTA	Giuseppe	Consigliere	SI
3. LONGO	Giuseppe	Consigliere	SI
4. CERMINARA	Candida	Consigliere	SI
5. ARCANGELO	Giuseppe	Consigliere	SI
6. PARROTTA	Venanzio Giovanni	Consigliere	SI
7. PUGLIESE	Giuseppe	Consigliere	SI
8. ROMEO	Margherita	Consigliere	NO
9. PUGLIESE	Luciano	Consigliere	SI
10. FILIPPELLI	Giuseppe	Consigliere	SI
11. MAZZIOTTI	Virginia	Consigliere	NO

Consiglieri assegnati n. 11 - Consiglieri in carica n. 11 - Consiglieri presenti: n. 9 - assenti: n. 2.

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Pietro NIGRO nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto in discussione all'ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza nonché di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Luigi Maria Santoro.

IL SINDACO PRESIDENTE

Aprire la discussione chiarendo che i presenti sono chiamati ad approvare il regolamento e l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Interviene il Consigliere Filippelli G. il quale ribadisce quanto in precedenza detto, evidenzia che ancora i cittadini saranno destinatari di ulteriori aumenti;

interviene il Consigliere Pugliese L. ed Consigliere Parrotta G. che concordano con quanto detto dal Consigliere Filippelli G.;

Il Sindaco chiude la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data 03/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2014, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,20%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

CONSIDERATO che

- in data 27/05/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 9, ha fatto ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243bis del TUEL;
- in data 10/09/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 15, è stato approvato il summenzionato Piano di Riequilibrio Pluriennale ex art. 243bis del TUEL;

RICHIAMATO il comma 8, lett.a), dell'art. 243bis che sancisce “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo¹:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 56.468,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di servizio interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n.6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Filippelli G., Parrotta G., Pugliese L):


DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale e che si compone di n. 4 articoli e la relativa aliquota;
2. di quantificare presuntivamente in € 56.468,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n.6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Filippelli G., Parrotta G., Pugliese L):

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Pietrapaola
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

APPROVATO CON DEIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,80 .%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019

PARERI E CONTROLLI

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 .

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 147-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai fini del controllo di regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai fini del controllo di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto.

Pietrapaola,25.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Lucia Rizzuti)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Maria Santoro

IL SINDACO
Dott. Pietro NIGRO

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Pietrapaola, 31/10/2019

IL RESPONSABILE D'AREA
(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. e i.

Pietrapaola, 31/10/2019

IL RESPONSABILE D'AREA
(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Pietrapaola, 31/10/2019



IL RESPONSABILE D'AREA
(Dott.ssa Lucia RIZZUTI)

